



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

**CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI
DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO: **prof. Avv. Mauro Pizzigati**

**LA LEGGE 3/2012 E LE ULTIME NOVITÀ NEGLI ORIENTAMENTI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Avv. Alvise Cecchinato

www.cecchinatogeremiaavvocati.com

**LIMITI DI DURATA DELLA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
NELLA PROPOSTA DI ACCORDO
E NEL PIANO DEL CONSUMATORE**



art. 8 l. 3/12, 1° comma: *la proposta di accordo e del piano del consumatore possono prevedere la **ristrutturazione dei debiti** e la soddisfazione dei crediti attraverso **qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei crediti futuri*

esiste un limite di durata alla rateizzazione ?

- molti Tribunali non si sono posti il problema

> omologando piani con durata di 20-25-30 anni (Tribunale Catania), 18-10 anni (Tribunale Napoli)

- altri Tribunali hanno individuato limiti

> respingendo piani di durata di 8 anni (Tribunale Pistoia), 12 anni (Tribunale Ravenna), 15 anni (Tribunale Monza), 40 anni (Tribunale Pisa)

- non constavano pronunciamenti della Corte di Cassazione, fino alla sentenza n. 27544/2019

*** nessun limite di durata ***

- Tribunale Como, 24/05/2018 (in DeJure)

*** limiti alla durata dal sistema ***

- Tribunale Padova, 13/04/2018 (in DeJure)

> principio di ragionevole durata del processo - 5 anni

- Tribunale Bari, 18/09/2017 (in DeJure)

> principio di ragionevolezza - da valutare caso per caso

- Tribunale Rovigo 13/12/2016 (in Altalex)

> principio di causa concreta del concordato - 5 anni

*** l'intervento della Corte di Cassazione ***

- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019 n. 27544

Fermo che la procedura fallimentare, per rispettare i dettami della L. n. 89 del 2001, cd. legge Pinto, art. 2, comma 2, ed i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non deve superare i cinque anni nel caso di media complessità ed i sette anni in caso di notevole complessità, e che nel controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, il giudizio deve essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano, tuttavia nelle procedure del sovraindebitamento è possibile una durata superiore al quinquennio.

Infatti non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni) piuttosto che la vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo, come l'immobile adibito ad abitazione, il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti): tenuto conto che la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi di cui sopra non si vede perchè non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

Ulteriori argomenti sono il fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine, e che il legislatore prevede con riguardo ai crediti fiscali la possibilità di una moratoria molto più lunga dei termini di cui alla legge Pinto.

D'altra parte, tale interpretazione valorizza il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; al contrario, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance; né va dimenticato che L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla L. n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato").



L'ART. 8 IV COMMA L. 3/12

art. 8 l. 3/12, IV° comma: *la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*

"moratoria" equivale a periodo senza pagamenti, o a limite di durata della rateizzazione ?

- per molti Tribunali: sarebbero inammissibili proposte di accordo in cui il debitore intende continuare a svolgere attività commerciale e piani del consumatore ove in particolare il mutuo ipotecario non venga estinto entro un anno, o non venga prevista la alienazione del bene

- e addirittura, nelle proposte di accordo senza continuazione dell'attività d'impresa, sarebbe esclusa la possibilità di rateizzazione del debito assistito dalle cause di prelazione

pronunciamenti della Corte di Cassazione:

*** l'art. 8 IV comma è limite di durata alla rateizzazione ***

- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4451

> Per coerenza con il regime vigente per il concordato preventivo, si deve ritenere che la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, prevista dall'art. 8, quarto comma, della L. 3/2012, non sia dilazionabile oltre l'anno dall'omologazione di un piano del consumatore.

*** l'art. 8 IV comma non è limite di durata alla rateizzazione ***

- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 3 luglio 2019, n. 17834

> Si deve ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione.

..... in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito, alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F., prevede la possibilità di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto, così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte di possibili alternative di soddisfacimento.

La possibilità, in sede di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore.

- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019 n. 27544

> Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono, cioè, decisive, perchè il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori. Sono, difatti, i creditori a dover valutare se, in simili ipotesi, un piano implicante pagamenti dilazionati, sia, o meno, conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.



LE SPESE DELL'OCC

art. 15 l. 3/12, IX° comma:

*fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i **commissari giudiziari** nelle procedure di **concordato preventivo**, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i **curatori fallimentari**, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento*

art. 10 d.m. 202/14, III° comma:

*al momento del conferimento dell'**incarico** l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita' dell'opera, fornendo tutte le **informazioni** utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c)*

*la misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un **preventivo**, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi*

rapporto privatistico (inadimplenti non est adimplendum) o ufficio publicistico ?

- per il Ministero: sarebbero illegittime previsioni regolamentari condizionanti l'attività al pagamento del compenso

- nella prassi:

pronunciamenti della Corte di Cassazione:

*** nomina di professionista facente funzioni di OCC
solo in caso di mancata costituzione di OCC***

- Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 8 agosto 2017 n. 19740

> Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss. l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce l'art. 15, comma 9, disposizione che va riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

pronunciamenti della Corte di Cassazione:

*** nessun obbligo di deposito preventivo
delle spese della procedura ***

- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019 n. 34105

> In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, art. 15 tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 2

caso concreto:

procedura per accordo di composizione, contenente richiesta di riduzione e rateizzazione delle somme richieste a titolo di fondo-spese dall'OCC (essendo tre proposte, per una società e i due soci, Euro 4.000 x 3 = Euro 12.000) (nonchè richiesta di revoca della nomina dei professionisti f.f. di OCC)

dichiarazione di inammissibilità delle proposte, perchè tali richieste inducevano al "ragionevole timore che difficilmente la proposta di accordo" avrebbe trovato esecuzione

reclamo (rigetto)

ricorso per cassazione (dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, ma enunciazione del principio di diritto)

regola affermata:

solo una volta verificata, in concreto, l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'organismo di composizione della crisi, il tribunale potrebbe motivatamente assumere un provvedimento di inammissibilità della procedura

n.b. (dalla motivazione):

..... il regime dettato dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfetarie), salvo diverso accordo con il debitore.

Invero, l'imposizione di oneri che pongono una condizione di accesso non espressamente prevista dalla legge, incide sul diritto del debitore di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, senza che ciò sia adeguatamente giustificato dall'esigenza di tutelare il diritto al compenso dell'organismo,

sia perchè esso ha pacificamente natura prededucibile,

sia perchè la stessa L. n. 3 del 2012 contempla meccanismi di garanzia, come l'art. 8, comma 2, in base al quale "nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità".

..... nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012 (come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012) non figurano disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, in base alle quali: i) con il decreto di ammissione alla procedura "il tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice" (L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4); ii) qualora non sia eseguito il suddetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferirne al tribunale che apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (L. Fall., art. 163, comma 3 e art. 173, comma 1). Anche nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Al riguardo occorre anche considerare, tenuto conto dell'effetto esdebitatorio che consegue alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che la "Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, e che modifica la Dir. (UE) 2017/1132"..... prescrive agli Stati membri di provvedere affinché "l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione" (art. 20, par. 1), sia pure con le deroghe consentite dall'art. 23, stabilendo in particolare che essi possono escludere o limitare l'accesso, tra l'altro, "quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione" (art. 23, par. 2, lett. e). Ciò conferma indirettamente che, laddove tale facoltà non sia esplicitamente esercitata - come è attualmente nella L. n. 3 del 2012 - il giudice non può per simili ragioni impedire arbitrariamente al debitore sovraindebitato l'accesso ad una procedura che gli consenta di beneficiare dell'esdebitazione, al di là delle condizioni espressamente richieste dalla legge